MARCO CROCE

LIBERTÀ RELIGIOSA E LAICITÀ DELLO STATO IN ITALIA: PROFILI TEORICI, SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI E PRASSI INCOSTITUZIONALI

SOMMARIO: 1. La libertà religiosa come «prima libertà». – 2. La «questione romana» e i suoi riflessi sulla libertà religiosa in Italia. – 3. L'art. 19 e le altre disposizioni costituzionali. – 4. Alcuni problemi pratici: l'ora di religione, l'esposizione dei simboli religiosi, l'otto per mille, il vilipendio e il riconoscimento delle confessioni. – 5. Trasfigurazione e morte della «prima libertà»?

1. La libertà religiosa come «prima libertà»

La libertà religiosa, almeno nel contesto culturale che si è soliti definire occidentale, è storicamente la prima ad essere stata rivendicata e la sua vicenda si lega a filo doppio a quelle della progressiva laicizzazione del potere politico e della nascita dello Stato moderno: dopo l'affermazione del cristianesimo come religione ufficiale dell'Impero, avvenuta sotto Costantino, attraverso le vicende che dalla famosa «Donazione» portarono alla dissoluzione dell'Impero romano e poi alla incoronazione di Carlo Magno la Chiesa cattolica apostolica romana conquistò una posizione di preminenza tale da poter pretendere di legittimare il potere politico di imperatori e sovrani. È proprio dai tentativi di questi ultimi di capovolgere questa situazione che cominciò la vicenda storica dei tentativi di laicizzazione della sfera politica: il latente conflitto tra potere temporale e potere spirituale, già presente addirittura nel periodo costantiniano (si pensi alla convocazione del Concilio di Nicea da parte dello stesso Costantino nonostante l'opinione contraria di Papa Silvestro), cominciò a manifestarsi pienamente attorno all'anno Mille, nell'àmbito della c.d. «Lotta per le investiture», conclusasi con il Concordato di Worms del 1122, tramite il quale venne sancita la regola della doppia investitura, temporale e spirituale, dei vescovi.

Con il declino dell'Impero, la polverizzazione del potere propria del periodo feudale e gli scismi religiosi, in particolare la Riforma protestante, con le conseguenti persecuzioni degli eretici, si aprì quel periodo storico che avrebbe portato alle c.d. «Guerre di religione», che insanguinarono l'Europa fino alla Pace di Westfalia del 1648: attraverso essa venne sancito il principio cuius regio illius et religio, ossia la facoltà d'ogni principe non soltanto di passare senza pregiudizio politico dall'una all'altra delle tre confessioni riconosciute (Cattolica, Luterana e Riformata), ma anche di poter ordinare che la propria confessione fosse l'unica professabile nel proprio territorio; il sovrano poteva poi decidere se tollerare o meno la presenza delle altre confessioni. I sudditi che non fossero della confessione del principe, o non si volessero convertire, o che non appartenessero a una confessione tollerata, o che non avessero ottenuto una tolleranza individuale, avevano il diritto di emigrare.

In questo contesto, parallelamente alla elaborazione concettuale che frattanto stava portando all'affermazione dello Stato assoluto (che affonda le proprie radici nelle riflessioni di Machiavelli, Bodin e Hobbes), proprio per porre fine a queste sanguinose lotte venne maturando il concetto moderno di libertà religiosa: dalla tolleranza in materia come concessione dello Stato al cittadino ci si incamminerà progressivamente verso l'affermazione di quella libertà che, nelle parole di Roberto Ruffini, «non prende partito né per la fede, né per la miscredenza», dal momento che essa «vuole creare e mantenere nella società una condizione di cose tale, che ogni individuo possa proseguire e conseguire a sua posta quei due fini supremi, senza che gli altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno».

I principì del costituzionalismo moderno si affermano proprio nel corso di queste battaglie, attraverso la lenta elaborazione e realizzazione dell'idea di incompetenza del potere religioso in materia temporale e della contrapposta (ma anche complementare) idea di incompetenza del potere civile nella sfera spirituale, tanto da far ritenere la laicità dello Stato come requisito coessenziale al costituzionalismo liberaldemocratico (BARBERA): non pare infatti essere un caso il fatto che i regimi totalitari del '900 siano stati tutti, seppur in modi diversi, non laici e che al ritorno alla libertà nel Secondo dopoguerra si sia accompagnata l'affermazione piena della libertà religiosa e di coscienza.

La «questione romana» e i suoi riflessi sulla libertà religiosa in Italia

Nonostante l'affermazione contenuta nell'art. 1 dello Statuto albertino («la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato»), lo Stato liberale si caratterizzò nel senso di una forte laicizzazione del proprio ordinamento giuridico, soprattutto per opera dell'azione di Cavour: già nello stesso anno di emanazione della carta costituzionale leggi speciali ammisero valdesi e israeliti a godere di uno status analogo a quello dei cattolici, statuendo che la differenza di culto non avrebbe comportato eccezioni al godimento dei diritti civili e politici, nonché all'ammissione alle cariche civili e militari. La politica di stampo cavouriano, tendente a realizzare le condizioni per una «libera Chiesa in libero Stato», comportò poi l'abolizione del foro ecclesiastico, dell'inalienabilità dei possedimenti ecclesiastici e dell'impunità per coloro che chiedevano asilo nelle chiese («leggi Siccardi» del 1850), la soppressione delle corporazioni religiose, con la devoluzione allo Stato del patrimonio ecclesiastico. l'introduzione dell'indirizzo laico nell'insegnamento («legge Casati» del 1859) e la parificazione del trattamento penale per il vilipendio dei culti.

L'apice dello scontro con il Papato fu però raggiunto nel 1870, con l'ingresso in Roma dei bersaglieri, la fine dello Stato pontificio e la designazione della «Città eterna» come capitale dello Stato italiano. La c.d. «questione romana», stante il rifiuto delle trattative da parte di Pio IX. fu regolata unilateralmente dalla «legge delle guarentigie» (l. n. 214/1871) che, nonostante avesse un'ispirazione essenzialmente giurisdizionalista, si rivelò «molto riguardosa nella conservazione di tutto quello che potesse giovare all'esercizio indipendente dei poteri del Pontefice» (ELIA). Ciononostante la reazione del Papa fu decisa: con il non expedit del 1874 egli tese a precludere (sotto forma di «consiglio», «non conviene») la partecipazione dei cattolici alla vita politica, determinando così un grave vulnus nell'opera di formazione di una coscienza civica condivisa. Questa scissione fra «fedele» e «cittadino» sarà progressivamente superata dapprima col Patto Gentiloni del 1913 e poi con la piena partecipazione dei cattolici alla costruzione del nostro attuale Stato costituzionale dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma, forse, ancora oggi essa è il punto dolente su cui fanno leva le gerarchie ecclesiastiche per condizionare le scelte politiche, nonché i comportamenti dei pubblici funzionari attraverso il richiamo a una generica e a

parer loro generalizzabile obiezione di coscienza, e per impedire che i principi costituzionali inerenti alla materia religiosa vengano realizzati compiutamente.

La «questione romana» venne poi risolta sotto il Fascismo, con una decisa svolta in senso confessionista: le scelte operate dal regime, desideroso di acquisire consenso presso le aree cattoliche, si concretizzarono nei Patti Lateranensi del 1929 e nella relativa legislazione di attuazione (l. n. 810/1929, di esecuzione dei Patti, composti da un Trattato, con allegata Convenzione finanziaria, e da un Concordato, con tre allegati; l. n. 1159/1929 sui c.d. «culti ammessi»). Si tornò a proclamare la religione cattolica «religione dello Stato», si abolì l'eguaglianza fra le confessioni religiose, si punirono più gravemente le offese al cattolice-simo e si introdusse l'insegnamento obbligatorio della religione nelle scuole medie (negli anni precedenti il regime aveva già disposto l'obbligatorietà dello stesso nelle scuole elementari e l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche).

Il peso di queste soluzioni e della sempre aperta «questione» ebbe un'influenza rilevante anche durante i lavori della Costituente, traducendosi nel compromesso fra democristiani e comunisti con la menzione, fortemente osteggiata dai partiti laici minori, dei Patti lateranensi nell'art. 7: questo richiamo, unito alla preminenza della Chiesa cattolica nella società italiana e all'influenza esercitabile attraverso i privilegi ad essa concessi dal Concordato, ostacolerà per lungo tempo, e tutt'oggi ostacola, la piena realizzazione dell'eguaglianza degli individui «senza distinzione di religione», limitando così la libertà religiosa degli appartenenti alle confessioni religiose di minoranza e quella, negativa, di coloro che religiosi non sono, per il tramite di una politica ecclesiastica caratterizzata da un diffuso «confessionismo di fatto» (soprattutto in senso cattolico) che non sembra essere coerente con le disposizioni costituzionali e l'interpretazione che di esse ha fornito la Corte costituzionale

3. L'art. 19 e le altre disposizioni costituzionali

L'art. 19 C. stabilisce che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Alla for-

mulazione definitiva si arrivò attraverso l'espunzione dal progetto di art. 14 (che poi diverrà art. 19 in sede di coordinamento finale) del limite dell'ordine pubblico, nonché dell'eliminazione del riferimento a un possibile controllo sui principî strutturanti le diverse confessioni.

La disposizione sembrerebbe limitarsi alla proclamazione della sola libertà «positiva», attraverso il riconoscimento di facoltà ampie ma tipiche dei soli fedeli di una determinata religione. A differenza delle formule internazionali in materia, assenti risultano infatti i riconoscimenti espliciti della libertà di coscienza, nonché della libertà di mutare credo o di non averne alcuno (Guazzarotti). Ma occorre sottolineare che la libertà di coscienza appare come un presupposto necessario della libertà di religione (RICCA), se non addirittura l'essenza della stessa (SPADARO), e. d'altra parte, sembra potersi riconoscere come principio generale il fatto che il profilo negativo di ogni libertà si accompagni logicamente al riconoscimento della stessa. La Corte costituzionale, a partire dalla s. n. 117/1979. ha fatto propria questa lettura dell'art. 19, sicché oggi è pacifico, ma in dottrina lo è sempre stato già all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione, che la formula tuteli anche la libertà di non avere alcuna religione. Anche per quanto riguarda la possibilità di mutare credo non vi potevano essere dubbi, dal momento che il centro di imputazione di tutte le libertà è l'individuo e allo stesso è rimandata la decisione sul se, sul auando e sul per auanto tempo aderire o meno a una formazione sociale: ciò è una necessaria conseguenza della lettura più rigorosa dell'art. 2 della Costituzione, dove è chiaramente scolpito il primato dell'individuo sulle formazioni sociali *nelle* quali si *può* estrinsecare la personalità di ciascuno (Orsi Battaglini).

La libertà religiosa sancita dall'art. 19 garantisce dunque il diritto di credere e di non credere, il diritto di manifestare liberamente il proprio credo religioso in forma individuale o associata, ovvero di dichiarare la propria appartenenza confessionale (ma anche, naturalmente, il diritto di non dichiararla), il diritto di propugnare i contenuti dogmatici e i principî su cui si fonda la propria credenza religiosa onde raccogliere proseliti, e il diritto di esercitare gli atti del proprio culto sia in luogo privato sia in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico (LILLO). In realtà, però, gran parte di queste facoltà sono già «coperte» da altre libertà costituzionali (di associazione, di riunione e di manifestazione del pensiero), per cui l'art. 19 sembrerebbe essere un «doppione» rispetto a libertà già sancite.

Per quanto attiene ai limiti, l'unico esplicito è quello riguardante la

necessità che i riti non siano contrari al buon costume, cioè al pudore sessuale. Limiti impliciti, «naturali», risultano però essere la necessità di rispettare le libertà di altri individui, i doveri costituzionali, i limiti di cui agli artt. 17, 18 e 21, e naturalmente le norme penali, nei confronti delle quali non è invocabile alcuna scriminante che possa riferirsi alla necessità di rispettare il proprio credo religioso.

L'art. 19, però, fa anche «sistema» con altri articoli della Costituzione riguardanti il fenomeno religioso: in particolare l'art. 3, che sancisce l'eguaglianza senza distinzione di religione, l'art. 7, che regola le modalità del rapporto fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, e l'art. 8, il quale, dopo aver dichiarato l'eguale libertà di tutte le confessioni, stabilisce le forme in cui disciplinare i rapporti fra le confessioni diverse dalla Cattolica e lo Stato.

Come si è già accennato, il richiamo in Costituzione dei Patti lateranensi, contenenti molte disposizioni patentemente incostituzionali (anche e soprattutto perché elaborate sulla base di una concezione dello Stato totalitaria e confessionale antitetica rispetto a quella democratica, pluralista e repubblicana del Costituente), ha posto il problema del come intendere tale menzione: ossia se considerarla come deroga rispetto alle altre disposizioni costituzionali nelle materie coperte dal Concordato o meno. Le incertezze dottrinali sul punto sono state alla fine risolte dalla Corte costituzionale a partire dalla s. n. 30/1971, attraverso la quale venne sancita la sottoposizione dei Patti ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale: se si considera che fra essi rientra certamente il principio di eguaglianza, nonché lo stesso diritto di libertà religiosa, si capisce dunque che, come aveva già nel 1950 chiarito Paolo Barile, i privilegi che la Chiesa ottenne possono continuare a sussistere solo se e in quanto non vengano a violare l'eguaglianza nella libertà religiosa degli individui.

Nella giurisprudenza anteriore al 1979 il giudice delle leggi aveva però utilizzato il criterio quantitativo, ossia l'adesione alla Chiesa Cattolica della maggioranza del popolo italiano, per giustificare disposizioni di favore nei confronti della stessa, le quali finivano per riflettersi negativamente sull'eguaglianza dei cittadini in ragione della religione professata (o meno) dagli stessi, ma con il trasparente *overruling* rappresentato dalla s. n. 117/1979 si è correttamente sottolineato che «gli artt. 19 e 21 Cost. tutelano innanzitutto l'opinione religiosa propria della persona, essendo indifferente che essa si iscriva o meno in quella di una minoranza».

Si è infine arrivati alle nette affermazioni della s. n. 329/1997, attraverso le quali la Corte ha chiarito definitivamente la portata del principio di eguaglianza in materia di libertà religiosa, statuendo che «Il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale... è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione... Diversamente ragionando, si finirebbe per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti nella società. Se si considera inoltre che tanta maggior forza tali reazioni assumono quanto più grande è la loro diffusione nella società, si comprende la contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia dell'uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione), concorre alla protezione delle minoranze».

La Corte aveva frattanto riconosciuto l'esistenza nel nostro ordinamento del principio di laicità dello Stato con la s. n. 203/1989, qualificandolo inoltre come principio supremo: un ulteriore limite, dunque, alle disposizioni concordatarie. Sul come intendere la laicità nel nostro ordinamento costituzionale il dibattito è acceso e non mancano posizioni radicalmente divergenti, ma sulla base della giurisprudenza costituzionale dal 1979 in poi è possibile sostenere che esso non può che essere inteso nel senso dell'affermazione del dovere, in capo allo Stato, di essere equidistante e imparziale rispetto a ogni opinione, positiva e negativa, in materia religiosa, secondo quella che è ormai la posizione consolidata nella lettura del combinato disposto degli artt. 3 e 19 della Costituzione (si veda la s. n. 168/2005, che richiama tutti i precedenti).

4. Alcuni problemi pratici: l'ora di religione, l'esposizione dei simboli religiosi, l'otto per mille, il vilipendio e il riconoscimento delle confessioni

Molti casi concreti, anche di attualità, danno la dimensione di quanto si sia ancora lontani dalla piena realizzazione del disegno costituzionale in materia di libertà religiosa: per quanto concerne il problema dell'ora di religione, la Corte ha affermato con nettezza nelle sentenze n. 203/1989 e n. 13/1991 che la stessa è da considerarsi costituzionalmente non illegittima solo se intesa come facoltativa ed extracurriculare, e questo perché «La previsione infatti di altro insegnamen-

to obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione». La prassi è però andata in direzione diversa rispetto al contenuto di queste chiare decisioni: da una parte, si pone in essere una pressione psicologica sugli studenti e sulle loro famiglie costringendoli a rifiutare l'insegnamento optando per il «no» all'inizio dell'anno scolastico. mentre sarebbe doveroso porre l'onere di presentare una domanda in capo a chi abbia intenzione di avvalersi dell'insegnamento, ulteriore, facoltativo ed extra-curriculare, della religione cattolica: dall'altra si tende a collocare l'ora di religione in mezzo all'orario scolastico, mentre sarebbe ragionevole collocarla alla prima o all'ultima ora, di modo da non costringere chi non la frequenta ad attendere un'ora o a uscire e poi rientrare nell'edificio scolastico: infine, attraverso ordinanze ministeriali, avallate dal giudice amministrativo, si sono attribuiti crediti a coloro che la frequentano, violando così patentemente le statuizioni della giurisprudenza costituzionale, dal momento che si tende in questo modo a costringere chi non si vuole avvalere dell'insegnamento a frequentare ore alternative per non essere penalizzato a livello di punteggio rispetto a chi se ne avvale.

Per quanto riguarda invece l'esposizione dei simboli religiosi, la Corte costituzionale non si è pronunciata direttamente, dal momento che le disposizioni che impongono la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche, ma anche in altri luoghi, non hanno rango primario: sulla base però della giurisprudenza già richiamata, ad esempio della nitida espressione contenuta nella s. n. 329/1997, secondo cui la Costituzione «esclude che la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa», è possibile affermare che, «mentre i singoli devono ritenersi liberi di esprimere la propria identità culturale e religiosa anche attraverso l'utilizzazione di segni di appartenenza – con il limite di quelle forme di vestiario che coprono il volto, impedendo il riconoscimento della persona e ostacolandone i rapporti sociali – resta escluso che i simboli e le immagini sacre di una confessione religiosa possano essere autoritativamente esposti nella sfera pubblica istituzionale, quasi che lo Stato potesse in esso identificarsi» (Brunelli). Da ciò deriva chiaramente l'illegittimità costituzionale dell'esposizione di simboli religiosi negli spazi pubblici. Tuttavia, mentre da una parte la Corte di Cassazione (sez. IV pen., n. 439/2000) ha chiaramente optato per questa soluzione, altri giudici ordinari, ma soprattutto il giudice amministrativo, tendono ad aggirare le nette direttive promananti dalla giurisprudenza costituzionale attraverso il sofisma della considerazione del crocifisso come simbolo rappresentativo della nostra identità culturale o addirittura della stessa laicità dello Stato (si vedano T.A.R. Veneto n. 1110/2005 e Cons. Stato n. 556/2006).

La legge n. 222/1985, istitutiva dell'otto per mille, presenta profili di chiara incostituzionalità: da una parte il meccanismo è irragionevole. dal momento che chi non esprime alcuna scelta vede la sua quota redistribuita proporzionalmente sulla base delle scelte espresse dagli altri (per fare un esempio, la Chiesa Cattolica riceve 300 milioni di euro direttamente e 700 milioni circa indirettamente tramite il «riparto» proporzionale) senza che nel modulo ci sia questa informazione: dall'altra c'è il problema della violazione dell'art. 8 C., dal momento che solo le confessioni con intesa possono beneficiare dello strumento: ma ben più grave è la discriminazione ex art. 3 C. fra credenti e non credenti. dal momento che il non credente è costretto in ultima istanza a barrare la voce «Stato», senza poter esprimere una libera scelta in merito alla destinazione del proprio danaro. Tale violazione del principio di eguaglianza è oggi rafforzata dalla presenza nella legislazione del meccanismo del cinque per mille, che dà la possibilità di destinare il proprio danaro alle università, alle istituzioni musicali, alle associazioni, ecc.; non si vede proprio su quale base costituzionale gli appartenenti a una confessione debbano essere privilegiati nella quantità e nella forma della disposizione della quota del loro danaro rispetto a chi, magari, ha come propria «religione» la ricerca scientifica, l'arte o lo sport, nonché la loro promozione. Sembrerebbe dunque doversi pervenire, per rispettare la Costituzione, a un meccanismo di finanziamento che metta le confessioni religiose in competizione paritaria con gli altri fenomeni istituzionali e associativi (magari un otto per mille modulato come il cinque o, perché no, un tredici per mille su base volontaria e in piena libertà di scelta per quanto riguarda la destinazione).

Per ciò che attiene al problema della previsione dei reati di vilipendio nei confronti del sentimento religioso, dopo la meritoria opera di parificazione nel trattamento sanzionatorio delle offese arrecate alla religione Cattolica rispetto alle altre religioni, portata avanti dalla Corte costituzionale, rimane aperta la questione della pari tutela del sentimento non religioso e ciò fa propendere per l'incostituzionalità della legge n. 85/2006, la quale ha riformulato gli artt. 403, 404, 405 c.p., per violazione degli artt. 3 e 19 C.: mentre dalla giurisprudenza costi-

tuzionale si evince chiaramente che l'unico sentimento religioso tutelato dal nostro ordinamento può essere, eventualmente, quello individuale, la legge ha riformulato le fattispecie penali in termini di offese alle confessioni, lasciando poi peraltro sfornita di tutela la dimensione negativa della libertà religiosa.

Ma il problema pratico più rilevante, probabilmente irrisolvibile e dunque destinato a far cadere in radice ogni possibilità di privilegio nei confronti del fenomeno religioso rispetto agli altri fenomeni promananti dal libero e pieno sviluppo della personalità di ciascun individuo (la cui piena garanzia è il fine del nostro ordinamento costituzionale), riguarda i concetti stessi di confessione e di religione: non si può sfuggire al fatto che ogni tentativo di creare criteri di riconoscimento del fenomeno religioso si è rivelato fallimentare, anche e soprattutto perché inconciliabile con l'affermazione della libertà religiosa. D'altronde non sembra esserci alternativa: o ricorrere al criterio dell'autoqualificazione, ma allora chiunque potrebbe accedere ai privilegi concessi alle confessioni, o forgiare una definizione vincolante di religione, che sarebbe probabilmente cucita sulle forme già storicamente esistenti, finendo così per discriminare le nuove religioni che nel corso del tempo sorgeranno (AINIS); per non parlare comunque della violazione della posizione dei non credenti, le cui forme associative subiscono una discriminazione incompatibile col principio di eguaglianza.

5. Trasfigurazione e morte della «prima libertà»?

La libertà religiosa, sia sotto il profilo concettuale che sotto quello pratico, ha significato dunque in un primo momento, positivamente, libertà del credente, per poi divenire in un secondo momento libertà in materia religiosa, quindi anche negativa, del non credente; oggi è probabilmente necessario fare un passo ulteriore nella rimozione di quella che sembra essere esclusivamente una «vischiosità concettuale» dovuta alla storia, ossia sembra doversi prospettare una trasfigurazione di tale libertà nel senso della libera determinazione del soggetto secondo i dettami della propria coscienza, a prescindere dal rapporto con la religione.

Spingono in questa direzione i casi pratici che continuano a mettere in crisi le autorità statali incaricate di riconoscere il fenomeno religioso (si pensi al riconoscimento di *Scientology* o al più recente e

«scandaloso» caso della Orgasmens Madonnas Kyrka svedese): i documenti e i trattati internazionali sottoscritti dal nostro paese, dove la menzione della libertà religiosa, che sembra ormai essere un qualcosa di indistinguibile rispetto alla libertà di coscienza, appare più come il portato di un'abitudine o, forse, come il dazio da pagare nei confronti della capacità di lobbving di autoproclamatesi, nel corso dei secoli, confessioni religiose (secondo l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio», ma si vedano anche i più risalenti art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo); nonché il rigore concettuale delle elaborazioni più recenti: secondo la felice intuizione di Roberto Bin, «lo Stato non ha alcuno strumento legittimo e nessun potere in merito alla definizione di ciò che è e ciò che non è religione: ogni tentativo in questa direzione non può che urtare contro l'intero elenco dei principi costituzionali, a partire da quello di laicità e del pluralismo, per arrivare a quello della tutela delle minoranze. I pretesi test di riconoscimento delle confessioni religiose risultano, se sottoposti ad un'analisi stringente, un florilegio di infrazioni ai principi portanti dell'assetto costituzionale». A ben guardare, infatti, uno Stato che riconosce la libertà religiosa non può che essere agnostico riguardo alla possibilità di riconoscere un fenomeno come religioso o meno, pena la violazione della libertà stessa; potrà sembrare paradossale, ma questa lettura apparentemente sovversiva dell'art. 19 C. è probabilmente la più vicina all'intenzione originaria dei Costituenti. L'espunzione dallo stesso del riferimento ai controlli sull'apparato dottrinale di una confessione venne proprio motivata, nelle parole dell'On. Nobili Tito Oro, facendo riferimento all'incompetenza dello Stato in materia: «Ammetteremmo noi che i principì di una fede religiosa, i quali si consustanziano con la fede stessa, possano costituire oggetto di esame da parte di elementi estranei a quella fede? Questo è assurdo e contraddice all'essenza della stessa libertà religiosa e pertanto mi pare che l'espressione «principî» debba essere senz'altro esclusa dalla formula del testo». L'On. Laconi rimarcò che «Qui si tratta, in sostanza, di precludere la possibilità all'Autorità di pubblica sicurezza di intervenire in una valutazione, che dovrebbe essere puramente ideologica, del contenuto delle diverse religioni e della loro aderenza o meno ai principî generali che informano l'ordinamento dello Stato. Un'indagine di questo genere uscirebbe dalla possibilità e dalla competenza dello Stato».

In altri termini, l'art. 19 C. dev'essere inteso come il luogo della disciplina complessiva del sentimento religioso, in ogni sua forma, o meglio come il momento della garanzia della libertà di coscienza di ciascuno in ordine ai quesiti fondamentali sul senso dell'esistenza, individuale e collettiva (RIMOLI).

Ma, stando così le cose, allora è forse giunto il momento di provare a sostenere che non esiste una libertà religiosa distinguibile dalle altre libertà costituzionali (coscienza o pensiero e sua manifestazione, associazione, riunione) e che quindi è impossibile continuare a privilegiare il fenomeno che si (auto)definisce religioso rispetto a tutti gli altri fenomeni promananti dal libero sviluppo della personalità di ciascun singolo individuo. Qualsiasi fenomeno individuale e associativo, che non sia impedito ai singoli dalla legge penale, dovrà essere considerato alla stessa stregua dallo Stato, sia in termini di protezione che in termini di eventuale promozione, naturalmente potendosi differenziare il possibile finanziamento pubblico sulla base del numero delle persone interessate, ma non certo del «pensiero» che si annida dietro quel tale fenomeno (per fare un esempio: sulla base di quale parametro costituzionale è giustificabile la preferenza dei pubblici poteri per il finanziamento della costruzione di un edificio di culto rispetto alla costruzione di un auditorium per concerti musicali o alla costruzione di un impianto sportivo, se la fruizione di tali luoghi interessa un numero pari di individui?).

In definitiva, si tratta forse «solamente» di portare a compimento il disegno chiaramente scolpito nell'art. 3 della Costituzione. Ovvero, di prendere sul serio il principio di eguaglianza «senza distinzione di religione».

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- A. Barbera, Il cammino della laicità, in www.forumcostituzionale.it.
- P. Barile, Ancora sui riflessi costituzionali in tema di educazione della prole, in Foro Pad., 1950, ora in Scritti di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1967, p. 96 e ss.

- P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 203 e ss.
- R. BIN, *Libertà* dalla *religione*, in R. BIN-C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 40 e ss.
- P. CARETTI, *I diritti fondamentali*. *Libertà e diritti sociali*, II ed., Torino, Giappichelli, 2005, p. 176 e ss.
- C.B. di Cavour, *Stato e Chiesa*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992, ristampa dei discorsi parlamentari a cura di P. Alatri.
- N. Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2006.
- V. Crisafulli, Art. 7 della Costituzione e «Vilipendio della religione dello Stato», in Arch. pen., 1950, p. 415 e ss.
- M. CROCE, La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale, in Diritto pubblico, 2006, p. 387 e ss.
- F. FINOCCHIARO, *Art. 19*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. del Foro Italiano, 1977, p. 238 e ss.
- A. Guazzarotti, Art. 19, in Crisafulli-Paladin-Bartole-Bin, Commentario breve alla Costituzione, II ed., Padova, Cedam, 2008, p. 148 e ss.
- P. Lillo, *Libertà religiosa*, in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Vol. IV, Milano, Giuffrè, 2006, p. 3547 e ss.
- A. Orsi Battaglini, L'«astratta e infeconda idea». Disavventure dell'individuo nella cultura giuspubblicistica (A proposito di tre libri di storia del pensiero giuridico), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 17, Milano, Giuffrè, 1988, p. 569 e ss.
- M. RICCA, *Art.* 19, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Torino, UTET, 2006, p. 420 e ss.
- F. RIMOLI, *I diritti fondamentali in materia religiosa*, in P. RIDOLA-R. NANIA (a cura di), *I diritti costituzionali*, III, Torino, Giappichelli, 2006, p. 873 e ss.
- S. Romano, Libera Chiesa. Libero Stato? Il Vaticano e l'Italia da Pio IX a Benedetto XVI, Milano, Longanesi, 2005.
- F. Ruffini, La libertà religiosa. Storia dell'idea, Milano, Feltrinelli, 1992, ristampa dell'edizione del 1900, con una introduzione di A.C. Jemolo e una postfazione di F. Margiotta Broglio.
- Aa. Vv., *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Atti del Convegno annuale della Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, 26-27 ottobre 2007, con relazioni di M. Ainis, G. Brunelli, A. Di Giovine, L. Elia, F. Rimoli, E. Rossi, A. Spadaro e L. Violini, in *http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200710/index.html*.
- La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, Edizione curata dalla Camera dei deputati Segretariato generale, Roma, 1970, Vol. I, p. 817 e ss. e Vol. VI, p. 802 e ss.